

Il giorno 27/03/2015, in Roma, presso la sede della FISASCAT-CISL sita in via dei Mille n. 56, si sono incontrati:

- **Fallimento TRE STELLE S.r.l.**, con sede legale in Imola via Molino Rosso n. 9/c, dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 32/2015 del 19/02/2015, rappresentata dal Dr. Claudio Daniele Cialdai, in qualità di Curatore fallimentare incaricato;

E

Le parti sindacali presenti per le varie sigle interessate, di seguito citate congiuntamente anche le OO.SS.:

- 1) FILCAMS-CGIL, rappresentata dalla Sig.ra Sabina Bigazzi (Nazionale) anche per le rispettive rappresentanze territoriali /regionali e provinciali) e RSA/RSU dei punti vendita dell'impresa fallita;
- 2) FISASCAT-CISL, rappresentata dal Sig. Vincenzo Dell'Orefice (Nazionale), anche per le rispettive rappresentanze territoriali (regionali e provinciali) e RSA/RSU dei punti vendita dell'impresa fallita;
- 3) UILTUCS-UIL, rappresentata dal Sig. Stefano Franzoni (Nazionale), anche per le rispettive rappresentanze territoriali (regionali e provinciali) e RSA/RSU dei punti vendita dell'impresa fallita;

Premesso che:

- In data 18/02/2015 con decreto n. 87929, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato il ricorso alla CIGS finalizzata alla cessazione di attività ai sensi della legge 223/1991 per il periodo 3/06/2014-2/06/2015 per un massimo di 6 unità lavorative occupate dalla TRE STELLE S.r.l. nell'unità di Imola
- In data 12/02/2015 con decreto n. 87828, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato il ricorso alla CIGS finalizzata alla cessazione di attività ai sensi della legge 223/1991 per il periodo 18/06/2014-17/06/2015 per un massimo di 63 unità lavorative occupate dalla TRE STELLE S.r.l. nelle unità di:
 - 1) Ancona per un massimo di 14 unità lavorative
 - 2) Bologna per un massimo di 9 unità lavorative
 - 3) Ferrara per un massimo di 10 unità lavorative
 - 4) Medolla (MO) per un massimo di 6 unità lavorative
 - 5) Ravenna per un massimo di 8 unità lavorative
 - 6) Reggio Emilia per un massimo di 4 unità lavorative
 - 7) San Cesario sul Panaro (MO) per un massimo di 12 unità lavorative
- Con sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Bologna n. 32/2015 del 19.12.2015 è stato dichiarato il fallimento di Tre Stelle Srl;
- Tutte le maestranze occupate nelle unità aziendali sono sospese a zero ore settimanali;
- Il Curatore Fallimentare ha inviato la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 Legge 164/1975, al fine di procedere all'esame congiunto per l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nei punti vendita delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Marche;
- Il personale dipendente in forza alla data di fallimento constava di numero 60 dipendenti;
- Le parti si sono incontrate in data odierna per discutere della situazione aziendale;

fra le parti si conviene quanto segue:



- Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- Il Curatore Fallimentare richiederà l'intervento della Cigs, ai sensi degli artt. 35 e 37 Legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni (legge 223/1991), per un numero di 60 lavoratori, in forza presso le sedi per complessive 60 unità, per sospensione dell'attività a zero ore settimanali, così composte:
 - Unità di Bologna (Via A. Barelli) n° 5 lavoratori (3 addetti alle vendite, 1 magazziniere e 1 impiegata);
 - Unità di Imola (Via Molino Rosso, 9/C) n° 4 impiegati;
 - Unità di Ferrara (P.le Savonuzzi, 4) n° 8 addetti (5 addetti alle vendite, 2 magazzinieri e 1 impiegata);
 - Unità di Medolla (Prov. di Modena in via Sparato 4/a) n° 3 addetti alle vendite;
 - Unità di San Cesario sul Panaro (Prov. di Modena in via Emilia, 2045) n° 6 addetti (4 addetti alle vendite e 2 magazzinieri);
 - Unità di Reggio Emilia (Via Don Giovanni Verità, 19) n° 1 addetto alle vendite;
 - Unità di Ravenna (via A. Grandi, 48), n° 1 magazziniere;
 - Unità di Ancona (via G. Umani) n° 11 addetti (3 magazzinieri, 6 addetti alle vendite, 2 impiegati);
 - Unità di Beinasco (Via Giotto, 12) n°21 addetti (1 Responsabile del punto vendita, 10 addetti alle vendite, 3 impiegati, 4 magazzinieri e 3 addetti alle consegne del venduto), a decorrere dal 19 febbraio 2015 ai sensi della legge 223/1991, dopo aver ritenuto che esistono i requisiti per il favorevole accoglimento di detta istanza secondo le vigenti norme per le ragioni sotto riportate, ribaditi da ultimo dalla circolare n. 4 del 2/03/2015 del Ministero del lavoro, valutando al termine la possibilità di richiedere la proroga sussistendo i presupposti previsti dalla normativa.

- Il Curatore Fallimentare dà atto che sussistono concrete prospettive di continuazione dell'attività economica e di salvaguardia dei livelli occupazionali, avendo ricevuto una manifestazione d'interesse per l'acquisto dell'attività svolta nei punti vendita. Al momento tuttavia non è possibile valutare se potranno essere coinvolte tutte le sedi sopra indicate;
- Il Curatore Fallimentare richiederà il pagamento diretto dell'integrazione salariale di competenza dell'INPS;
- Durante il periodo di Cigs, in caso di necessità per la vendita della merce ancora in deposito, verrà applicato il principio della rotazione tra i lavoratori, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda e tenendo conto della specificità delle mansioni svolte dai lavoratori;
- Le Parti si incontreranno periodicamente e almeno tre mesi prima della fine del trattamento di CIGS per valutare l'andamento della situazione aziendale con particolare riferimento ai livelli occupazionali.
- Le parti riconoscono che oggi stesso viene attivata contestualmente la procedura di licenziamento collettivo;
- Il curatore potrà licenziare i lavoratori attualmente in forza, sulla base del seguente criterio:
 - Lavoratori per i quali nel corso dell'intervento CIGS, si verificano opportunità esterne di collocazione o di impiego alternativo e che non si oppongono alla messa in mobilità. In tale caso il Curatore anche in deroga al termine dei 120 giorni previsti dalla L. 223/91, come previsto dall'art. 8 comma 4 legge 236/1993 e per tutto il periodo di intervento della






Cigs si impegna ad effettuare la collocazione in mobilità degli interessati, dandone comunicazione agli organi competenti.

- Si conviene in ogni caso che, al termine della CIGS e senza necessità di attivare nuovamente la procedura prevista dall'art. 4 della Legge 223/91, saranno licenziati tutti i lavoratori in quel momento ancora in forza alla Curatela e che non sia stato possibile ricollocare attraverso le misure finalizzate a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali messe in atto.

Le parti si danno reciprocamente atto di avere pienamente adempiuto allo svolgimento dell'esame congiunto come previsto dall'art. 5, comma 1 Legge 164/1975, così come richiamato dal DPR n. 218/2000 e successive modificazione ed integrazioni (l. 223/1991) e di aver espletato e concluso con accordo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/91.

Letto confermato e sottoscritto in data odierna.

IL CURATORE FALLIMENTARE



FISASCAT CISE



FILCAMS CGIL



UILTUCS UIL

